



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **29/09/2014** alle ore **19.00** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinario** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti
SIMONI Lucio	Presidente	SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco	SI
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass	SI
MATTIOLI Carla	Consigliere_Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass	SI
MORRA Rossella	Consigliere_Ass	SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere_Ass	SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere	SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere	SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere	SI
TABONE Renzo	Consigliere	SI
SADA Aristide	Consigliere	SI
SPANO' Antonio	Presidente	SI
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	NO
BORELLA Cesare	Consigliere	SI
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente lascia la parola all'Assessore Archinà il quale relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Intervengono i Consiglieri Picciotto, Sada, Archinà, Picciotto e Archinà.

Il Presidente chiede di procedere alla votazione della proposta per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Archinà,

Vista la proposta di deliberazione n. 46 del 20/07/2014 redatta dall'Area Amministrativa – Settore Attività Economiche e Produttive, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI. APPROVAZIONE.”

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 69 del 29.9.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali":

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione:

Presenti: n. 16
Astenuti: n. 1 (il Consigliere Picciotto del gruppo "Insieme per Avigliana")
Votanti: n. 15
Voti Favorevoli n. 15
Voti Contrari n. =

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Amministrativa - Settore Attività Economiche e Produttive, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

ଓ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ

Area Amministrativa

Al Consiglio Comunale
proposta di deliberazione n. 46
redatta dal Settore Attività Economiche e Produttive

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI. APPROVAZIONE.**

Su richiesta dell'Assessore Archinà

Premesso che:

- l'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» stabilisce che “Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria”;
- il Comune di Avigliana non ha mai proceduto all'approvazione del Regolamento di cui sopra;
- RITENUTO necessario provvedervi, in considerazione anche delle sempre più frequenti richieste di installazioni da parte degli esercenti gli spettacoli viaggianti;
- CONSIDERATO che con ns. nota Prot. n. 0011749 del 19.06.2014 si è proceduto alle consultazioni delle organizzazioni sindacali di categoria, senza che siano pervenute osservazioni entro il termine indicato;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) Di approvare il Regolamento allegato alla presente deliberazione denominato “Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività degli spettacoli viaggianti”, che si compone di n. 44 articoli e n. 3 Allegati (Allegato A, Allegato B e Allegato C);
- 2) Di dare atto che i Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima volta per 15 giorni dopo l'adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché una seconda volta per la durata di ulteriori 15 giorni successivi.
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 22/07/14

Il Responsabile Settore Attività Economiche e Produttive
F.to (Dott.ssa Sandra Bonavero)



Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 46

Ufficio Proponente: Attività Economiche e Produttive

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI. APPROVAZIONE.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Attività Economiche e Produttive)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2014

Il Responsabile di Settore
Trombadore dr. Giovanni

Visto contabile


Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vanna ROSSATO




CITTA' DI AVIGLIANA

Settore Attività Economiche e Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità	Pag. 4
Art. 2 – Fonti normative	Pag. 4
Art. 3 – Definizioni	Pag. 5
Art. 4 – Imprese di nazionalità straniera	Pag. 6

CAPO II - CIRCHI EQUESTRI ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE E SIMILI

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'attività	Pag. 7
Art. 6 – Domanda di autorizzazione	Pag. 7
Art. 7 – Criteri di assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	Pag. 8
Art. 8 – Rappresentanza	Pag. 9
Art. 9 – Sicurezza	Pag. 9
Art. 10 – Tasse e tributi comunali - Allacciamenti	Pag. 9
Art. 11 – Adempimenti e obblighi per l'utilizzo delle aree	Pag. 10
Art. 12 – Divieti e prescrizioni	Pag. 10
Art. 13 – Uso di apparecchi sonori	Pag. 11

CAPO III - PARCHI DIVERTIMENTO

Art. 14 – Modalità di svolgimento dell'attività	Pag. 12
Art. 15 – Distinzione delle attrazioni	Pag. 12
Art. 16 – Domanda di autorizzazione	Pag. 13
Art. 17 – Criteri di assegnazione, graduatorie e rilascio dell'autorizzazione	Pag. 14
Art. 18 – Durata delle concessioni	Pag. 15
Art. 19 – Banchi e padiglioni dolciari	Pag. 15
Art. 20 – Assegnazione degli spazi	Pag. 15
Art. 21 – Subingresso	Pag. 15
Art. 22 – Rappresentanza	Pag. 16
Art. 23 – Sicurezza	Pag. 16
Art. 24 – Tasse e tributi comunali – Allacciamenti	Pag. 16
Art. 25 – Adempimenti ed obblighi per l'utilizzo delle aree	Pag. 16
Art. 26 – Divieti e prescrizioni	Pag. 17
Art. 27 – Uso di apparecchi sonori	Pag. 17

CAPO IV - SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 28 – Modalità di svolgimento dell’attività	Pag. 18
Art. 29 – Domanda di autorizzazione	Pag. 19
Art. 30 – Criteri di assegnazione, graduatorie e rilascio dell’autorizzazione	Pag. 20
Art. 31 – Durata delle concessioni	Pag. 20
Art. 32 – Subingresso	Pag. 21
Art. 33 – Rappresentanza	Pag. 21
Art. 34 – Tasse e tributi comunali – Allacciamenti	Pag. 21
Art. 35 – Adempimenti ed obblighi per l’utilizzo delle aree	Pag. 21
Art. 36 – Divieti e prescrizioni	Pag. 22
Art. 37 – Uso di apparecchi sonori	Pag. 22

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Competenze degli uffici comunali	Pag. 23
Art. 39 – Sanzioni	Pag. 23
Art. 40 – Sanzioni accessorie	Pag. 24
Art. 41 - Norma di rinvio	Pag. 24
Art. 42 – Norme abrogate	Pag. 25
Art. 43 – Tutela dei dati personali	Pag. 25
Art. 44 – Entrata in vigore e prima applicazione	Pag. 25

ALLEGATO A

**AREE PUBBLICHE IN CUI E’ CONSENTITO, SU CONCESSIONE,
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

ALLEGATO B

PLANIMETRIA AREA PARCHI DIVERTIMENTI

ALLEGATO C

PLANIMETRIE AREE PER SINGOLE ATTRAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'articolo 9 comma 5 della legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina:

- l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante quali circhi equestri e esibizioni moto-auto acrobatiche;
- l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante per l'installazione ricorrente dei parchi di divertimento;
- l'esercizio dell'attività di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante quali giostre, gonfiabili, teatrini dei burattini o marionette, balli al palchetto, spettacoli di strada e simili.

Il presente Regolamento individua inoltre in via esclusiva le aree cittadine utilizzabili per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, ed il periodo di utilizzo, il cui elenco riassuntivo è ricompreso nell'Allegato A. Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti e parchi divertimento saranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili e comprese nell'Allegato A, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

L'elenco delle aree di cui all'Allegato A può essere modificato, qualora se ne ravvisasse la necessità, anche mediante specifica Deliberazione della Giunta Comunale.

Eventuali richieste occasionali e temporanee delle aree di svolgimento di spettacoli pubblici non comprese nell'Allegato A, saranno approvate con determinazione dirigenziale, su conforme indicazione della Giunta Comunale, e non costituiranno variazione al presente Regolamento.

Il presente Regolamento persegue il fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, ordine pubblico, pubblica incolumità, anche in conformità a principi di ordine tecnico/manutentivo.

Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, alle attività di cui al primo comma esercitate sulle aree private.

Articolo 2 - FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", artt. 68 e 69;
- Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", Titolo III;
- Codice Penale art. 666;
- Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- Elenco attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 approvato con decreti interministeriali del 23.04.1969, 22.07.1981, 10.01.1985, 01.06.1989, 10.11.1990, 10.04.1991, 09.04.1993, 23.07.1997, 08.08.2001 e successivi;
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

Sono considerati spettacoli viaggianti, secondo il dettato dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968 n. 337, le attività spettacolari in genere, compresi i circhi equestri, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi divertimento, anche se installati in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina del Regolamento i singoli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Per **“circo equestre”** si intendono attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clowns, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

Per **“esibizioni moto-auto acrobatiche”** si intendono le esibizioni costituite da sperimentalate evoluzioni da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti. Per tale attrazione devono essere scritturate non meno di 21 persone (familiari e non).

Per **“parco divertimento”** si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate sulle aree pubbliche comunali.

Le attrazioni ammesse in un parco divertimento si distinguono nelle seguenti categorie, individuate secondo gli elenchi ufficiali emanati a cura del Ministero competente:

- a) grandi attrazioni
- b) medie attrazioni
- c) piccole attrazioni.

Le attrazioni definite **“piccole”** dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, funzionanti anche senza la presenza del titolare e/o di personale, con un ingombro massimo di 3 mq. (per esempio pugnometri, pesche verticali, oroscopi, calciometri, etc...) ai fini del presente regolamento vengono considerate **“piccolissime attrazioni”** e non concorrono alla formazione di alcuna graduatoria. Il numero delle **“piccolissime attrazioni”** non è soggetto a particolari limitazioni, compatibilmente con lo spazio disponibile.

Per **“singola attrazione dello spettacolo viaggiante”** si intende la singola attività spettacolare, il trattenimento o l'attrazione ricompresa nell'elenco tenuto presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337.

Per **“giochi gonfiabili”** si intendono strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate.

Per **“teatrini di burattini (o marionette)”** si intendono modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati da basso o manovrati con fili dall'alto.

Per **“balli a palchetto”** si intendono pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile, destinati al ballo del pubblico. Sono di regola recintate e coperte da tendoni, ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme totalmente chiusi in costruzioni metalliche, purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e sediale e servizi vari.

Per "spettacolo di strada" si intende l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzi, ovvero svolta in modo itinerante, grazie alle sole capacità dell'artista. Il numero degli addetti scritturati deve essere inferiore ad 8, ed il numero delle rappresentazioni nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

L'esercizio dell'attività degli spettacoli viaggianti necessita del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 69 T.U.L.P.S. I titolari delle predette attività dovranno inoltre munirsi di licenza di agibilità di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., qualora rientranti nei casi previsti dalla vigente normativa in materia. Allo scopo verranno esperiti gli accertamenti tecnici necessari secondo il disposto del DM. 19.08.1996.

Articolo 4 - IMPRESE DI NAZIONALITÀ STRANIERA

Le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera appartenenti alla Comunità Europea hanno i medesimi diritti di un'impresa italiana.

Il medesimo trattamento viene applicato alle imprese extracomunitarie, a condizione di reciprocità tra i Paesi, salvo specifiche deroghe normative.

Tutte le imprese, di qualsiasi nazionalità, sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

CAPO II **CIRCHI EQUESTRI** **ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE E SIMILI**

Articolo 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività proprie dei circhi equestri e delle esibizioni di moto-auto acrobatiche viene individuata l'area sita del **Parcheggio Viale dei Mareschi**.

La disponibilità dell'area, nel periodo richiesto, è subordinata oltre che all'assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l'accesso all'area stessa, anche al verificarsi di eventi che ne interdicono l'occupazione per motivi di sicurezza o pericolosità.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Direttore dell'Area competente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare nuovi siti di collocazione degli spettacoli viaggianti a fronte del verificarsi di circostanze imprevedibili ed urgenti che non consentano l'utilizzo delle aree sopra individuate per motivi di interesse generale riferiti alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico, alla pubblica incolumità o ad esigenze di carattere tecnico/manutentivo.

Secondo quanto stabilito dall'Ordinanza Sindacale n. 126 del 01/08/08, è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie a tutti gli spettacoli viaggianti, mostre e altri intrattenimenti comunque denominati.

Articolo 6 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di concessione per l'installazione degli spettacoli viaggianti di cui al presente Capo, redatta in carta legale, deve pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno, per il periodo fino al febbraio dell'anno successivo.

Le domande pervenute in data successiva saranno considerate tardive e archiviate.

- La **domanda** di concessione dell'area per essere validamente esaminata dovrà contenere:
- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
 - b) l'eventuale recapito al quale inviare le comunicazioni (se diverso dalla residenza), telefono, indirizzo di posta elettronica e fax (se posseduti);
 - c) le precise dimensioni della struttura (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa;
 - d) le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività;
 - e) il periodo preciso di svolgimento dello spettacolo, con specificazione dei giorni precedenti e successivi di occupazione necessari per l'effettuazione delle operazioni di installazione e smontaggio;
 - f) natura, programma ed orario degli spettacoli;
 - g) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.;
 - h) la data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune di Avigliana;
 - i) la dichiarazione che il circo non utilizza animali.

Nel rispetto del vigente **"Regolamento Comunale di Gestione Rifiuti"**, approvato con D.C.C. n. 123 del 09.11.2010, il titolare dell'attività circense e acrobatica dovrà provvedere a richiedere il posizionamento di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Contestualmente, dovrà indicare il Responsabile dei rifiuti per tutto lo svolgimento della manifestazione, il quale sarà responsabile e garante presso l'Amministrazione della corretta esecuzione della raccolta differenziata, secondo quanto previsto dal sopra citato Regolamento.

L'area verrà concessa soltanto nel caso in cui, al momento della ricezione della domanda, non siano già programmate o autorizzate altre manifestazioni nell'area interessata negli stessi giorni richiesti dal circo.

Articolo 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Nella prima settimana del mese di marzo di ogni anno, il Comune procederà alla verifica delle domande validamente pervenute, ed alla stesura della graduatoria, dando precedenza al complesso che non si è mai esibito in Avigliana e, in subordine, a quello che non si è esibito da un maggior numero di anni. In ambedue i casi, condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità, ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

In casi di parità, si procederà all'assegnazione della posizione in graduatoria mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di escludere dall'assegnazione i complessi che abbiano commesso infrazioni in occasione di precedenti concessioni.

In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al Circo che segue, secondo l'ordine di priorità di cui sopra.

Ai fini dell'assegnazione dei periodi di occupazione di ciascun circo ammesso in graduatoria, è previsto un **periodo di franchigia** di 60 giorni precedente all'inizio dello spettacolo occupante la posizione precedente, durante il quale non è possibile autorizzare altri circhi.

In seguito alla comunicazione da parte dell'Ufficio comunale competente circa l'accoglimento della domanda, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di svolgimento degli spettacoli, l'esercente dovrà provvedere alla consegna della seguente **documentazione**:

- copia dell'autorizzazione comunale di esercizio;
- copia della polizza assicurativa R.C.;
- copia del collaudo annuale dell'attrazione che si intende installare, in corso di validità;
- indicazione del numero identificativo dell'attrazione, se non già presente in altra documentazione presentata;
- tutta la documentazione tecnica relativa alla sicurezza dell'attrazione. Nel caso di capienza superiore alle 200 persone, il titolare dovrà presentare la richiesta del sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza. Qualora la struttura abbia una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei geometri nella quale si attesti la rispondenza del locale e dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, il Settore Attività Economiche e Produttive provvederà al rilascio dell'autorizzazione, che dovrà contenere:

- l'indicazione precisa ed il numero identificativo dell'attrazione autorizzata;
- le prescrizioni del rispetto degli orari di funzionamento del parco divertimenti (inizio e fine dell'attività);

- l'obbligo del rispetto del vigente "Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico e per la Disciplina delle Attività Rumorose" approvato con D.C.C. n. 4 del 7 marzo 2012, con eventuali limiti e prescrizioni;
- la data entro la quale dovrà essere improrogabilmente montata e smontata l'attrazione;
- altre eventuali prescrizioni che l'autorità locale di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse ed in relazione al tipo di attività posta in essere.

Articolo 8 - RAPPRESENTANZA

In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Direttore dell'Area Amministrativa, documentando la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, e richiedere l'autorizzazione a essere rappresentato nell'esercizio, segnalando la durata e le generalità complete del rappresentante.

Il Direttore dell'Area Amministrativa valuta la sussistenza della comprovata necessità della rappresentanza. Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare. E' invece sempre ammessa la presenza di componenti del nucleo familiare del titolare o dipendenti regolarmente assunti.

Articolo 9 - SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'installazione impianti di pubblico spettacolo è sottoposta al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Sono a carico degli esercenti le spese per la convocazione della Commissione di cui sopra.

Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei geometri nella quale si attesti la rispondenza del locale e dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Articolo 10 - TASSE E TRIBUTI COMUNALI - ALLACCIAIMENTI

La Tassa di Occupazione Suolo Pubblico e la Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani sono riferite ai tendoni ed a tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento degli spettacoli e delle esibizioni, compreso l'eventuale vano cassa, con esclusione dei carriaggi e delle roulotte di abitazione.

L'area oggetto di concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture al massimo 2 giorni prima e 2 giorni dopo il periodo di esercizio indicato nell'autorizzazione di cui al precedente art. 7, o comunque per un totale di 4 giorni. Potranno eventualmente essere valutati periodi più lunghi, a discrezione degli uffici comunali competenti, in relazione alla particolare complessità dell'attrazione.

I giorni di montaggio e smontaggio non sono assoggettati al canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. Se l'occupazione viene effettuata per periodi maggiori sarà comunque dovuto il pagamento del canone per ogni giorno di occupazione effettivamente realizzato, computando anche il periodo indicato come esente, a meno che le operazioni di allestimento e sgombero dell'area non siano prolungate per cause indipendenti dalla volontà degli esercenti.

Tali tasse dovranno essere assolte anticipatamente rispetto all'inizio degli spettacoli, secondo le modalità e le tariffe fissate dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

L'esibizione al Comune della documentazione attestante il pagamento dovrà avvenire almeno 3 giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione, ed è condizione per la consegna dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Sono inoltre a carico degli esercenti sia i costi che le procedure di allacciamento per la fornitura della corrente elettrica e dell'acqua a servizio degli spettacoli viaggianti, che dovranno avvenire mediante contratti temporanei con le aziende fornitrice.

Salvo diverse indicazioni della Giunta, in nessun caso è consentito l'allacciamento a punti luce o acqua di proprietà comunale, che verranno considerati abusivi e sanzionati di conseguenza.

Articolo 11 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI PER L'UTILIZZO DELLE AREE

I titolari della licenza per l'attività di circo equestre e simili sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- versamento di quanto dovuto a titolo di tasse e tributi comunali prima dell'inizio dell'attività. L'esibizione al Comune della documentazione attestante il pagamento dovrà avvenire almeno 3 giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione, ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività;
- divieto di superare i confini dell'area concessa in uso;
- la sistemazione delle carovane di abitazione e degli altri mezzi dovrà avvenire nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati comunali;
- restituzione dell'area avuta in concessione alla scadenza prevista nelle medesime condizioni sussistenti alla consegna. Eventuali modifiche, alterazioni o danneggiamenti del sito affidato dovranno essere sanati ad opera del titolare della licenza. Nel caso di inadempienza al presente disposto, l'Amministrazione provvederà di propria iniziativa al ripristino dell'area, rivalendosi nei modi consentiti dalla legge sul diretto responsabile;
- conclusione degli spettacoli improrogabilmente entro le ore 24.00 così come stabilito dall'Ordinanza Sindacale n. 49 del 01.04.2011.

Prima e dopo l'allestimento dell'attrazione verrà effettuato congiuntamente da un Responsabile comunale e da un rappresentante dello spettacolo viaggiante apposito sopralluogo del sito utilizzato al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Articolo 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' fatto divieto di:

- occupare le aree destinate agli spettacoli prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione;
- installare ed esercitare un'attrazione in una posizione diversa rispetto a quella assegnata;
- variare le misure di ingombro dell'attrazione interessata indicate sull'istanza di partecipazione;
- cedere a terzi estranei, anche sottoforma di sub-concessione, la gestione dell'attrazione, che potrà essere condotta esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai componenti il suo nucleo familiare, dai propri dipendenti;
- tenere comportamenti scorretti con l'utenza;
- utilizzare animali durante lo spettacolo.

Articolo 13- USO DI APPARECCHI SONORI

Per tutti gli spettacoli viaggianti in cui sono previste emissioni sonore derivanti da microfoni, altoparlanti, amplificatori, anche ove non sia previsto il superamento dei limiti massimi consentiti, il titolare dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 18, Punto 2, lett. b) dal vigente **"Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico e per la Disciplina delle Attività Rumorose"** mediante presentazione di specifica domanda di autorizzazione.

La domanda dovrà essere presentata almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Competente al rilascio dell'autorizzazione acustica è il Direttore dell'Area Urbanistica - Edilizia Privata.

Il possesso dell'autorizzazione acustica è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività.

CAPO III **PARCHI DIVERTIMENTO**

Articolo 14 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività proprie dei parchi divertimento, come definiti all'art. 3 del presente Regolamento, viene individuata l'area di **Piazzale Grande Torino**.

Un'apposita planimetria, allegata al presente Regolamento, individua l'ubicazione dello spazio disponibile sulla piazza, destinato ai vari giochi ed attrazioni che, per dimensioni e struttura, siano idonei ad occupare detta superficie (Allegato B).

Le concessioni di suolo pubblico a favore di imprese di spettacoli viaggianti per la formazione dei parchi di divertimento nelle aree di cui sopra sono effettuate in base alle norme del presente Regolamento.

Il periodo massimo di occupazione per ogni singolo parco è di n. 2 settimane, comprendenti al massimo n. 2 week end. Il periodo è eventualmente prorogabile di un'ulteriore settimana (e pertanto di un altro week end) soltanto nel caso si sia riscontrato un comportamento idoneo nella gestione delle attrazioni e nel rispetto delle prescrizioni, e non si siano riscontrate fondate lamentele da parte dei cittadini residenti nelle vicinanze.

Si individua il numero massimo di 2 parchi divertimento consentiti in un anno solare, e precisamente nei periodi:

Maggio – Giugno

Settembre - Ottobre

La disponibilità dell'area, nel periodo richiesto, è subordinata oltre che all'assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l'accesso all'area stessa, anche al verificarsi di eventi che ne interdicono l'occupazione per motivi di sicurezza o pericolosità.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Direttore dell'Area competente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare nuovi siti di collocazione degli spettacoli viaggianti a fronte del verificarsi di circostanze imprevedibili ed urgenti che non consentano l'utilizzo delle aree sopra individuate per motivi di interesse generale riferiti alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico, alla pubblica incolumità o ad esigenze di carattere tecnico/manutentivo.

Articolo 15 - DISTINZIONE DELLE ATTRAZIONI

Le attrazioni ammissibili al parco divertimenti sono individuate fino al numero massimo come sotto indicato, e vengono differenziate in base alle tipologie fissate dall'Elenco attività spettacolari attrazioni e trattenimenti approvato con Decreto Interministeriale:

GRANDI ATTRAZIONI	N. 1	
MEDIE ATTRAZIONI	N. 8	E' ammessa la presenza di n. 1 attrazione per tipologia
PICCOLE ATTRAZIONI	N. 6	Sono ammissibili fino al numero massimo di 2 per tipologia
PADIGLIONI DOLCIARI	N. 3	(torrone, dolciumi tipici...)

La suddetta distinzione potrà essere soggetta a modifiche e variazioni a discrezione dell'Amministrazione, per motivi di interesse generale.

Non saranno autorizzati parchi divertimento qualora dalle domande risultasse l'installazione di un numero inferiore a 5 attrazioni, esclusi i padiglioni dolciari.

Articolo 16 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le domande di concessione per l'installazione degli spettacoli viaggianti di cui al presente Capo, redatte in carta legale, devono pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno per il periodo Maggio/Giugno, ed entro il 30 giugno di ogni anno per il periodo Settembre/Ottobre.

Le domande pervenute in data successiva saranno considerate tardive e archiviate.

Le domande di concessione per essere validamente esaminate dovranno contenere:

- le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA);
- l'eventuale recapito al quale inviare le comunicazioni (se diverso dalla residenza), telefono, indirizzo di posta elettronica e fax (se posseduti);
- la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare, risultante dall'Autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale;
- le dimensioni dell'attrazione da installare complete del vano cassa, le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività, la fotografia dell'attrazione (soltanto per la prima volta, salvo modifiche o sostituzioni);
- il periodo preciso di svolgimento dello spettacolo, con specificazione dei giorni precedenti e successivi di occupazione necessari per l'effettuazione delle operazioni di installazione e smontaggio;
- la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.

Nel rispetto del vigente **“Regolamento Comunale di Gestione Rifiuti”**, approvato con D.C.C. n. 123 del 09.11.2010, ogni il titolare di attrazione installata dovrà provvedere a richiedere il posizionamento di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Contestualmente, dovrà indicare il Responsabile dei rifiuti per tutto lo svolgimento della manifestazione, il quale sarà responsabile e garante presso l'Amministrazione della corretta esecuzione della raccolta differenziata, secondo quanto previsto dal sopra citato Regolamento. E' consentito che gli operatori indichino anche un'unica persona quale Responsabile dei rifiuti per tutto il parco.

L'area verrà concessa soltanto nel caso in cui, al momento della ricezione delle domande, non siano già programmate o autorizzate altre manifestazioni nell'area interessata negli stessi giorni richiesti per lo svolgimento del parco. Parimenti, la presentazione delle domande dello spettacolo viaggiante garantisce priorità a fronte di altre manifestazioni programmate in data successiva.

Articolo 17 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE, GRADUATORIE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Nella prima settimana del mese di marzo di ogni anno per il periodo Maggio/Giugno, ed entro la prima settimana del mese di luglio per il periodo Settembre/Ottobre, il Comune procederà alla verifica delle domande validamente pervenute, e stilerà un elenco di richiedenti per ciascun periodo, con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza (grande – media – piccola) e del punteggio attribuito – per ciascuna categoria - tenendo conto dei seguenti criteri:

1. **Maggior anzianità di frequenza nello stesso periodo con lo stesso tipo di attrazione.** Per ogni anno di frequenza: **punti 1**;
2. **Maggior anzianità di domanda:** per ogni anno di presentazione della domanda, per lo stesso periodo, senza concessione: **punti 0,2**.

Il punteggio deriva dalla somma dei punti accumulati secondo i criteri di cui sopra.

Le graduatorie saranno stilate in base al punteggio ottenuto in relazione a quanto previsto dal comma precedente, ed in riferimento allo stesso tipo di attrazione, come distinte al precedente art. 15 (grandi – medie - piccole). A parità di condizioni prevale l'anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fa domanda, risultante dalla data di rilascio dell'autorizzazione comunale per l'attrazione.

L'anzianità di frequenza è individuale, e continua a produrre effetti anche nel caso in cui il titolare sostituisca l'attrazione, purché della stessa tipologia e con il medesimo ingombro. La sostituzione va richiesta ed autorizzata per iscritto.

L'assenza per un solo anno, opportunamente giustificata e preventivamente comunicata all'Ente non pregiudicherà l'anzianità di frequenza.

L'assenza per due anni consecutivi, anche se per giusta causa, comporterà l'esclusione dalla manifestazione per i due anni successivi, pur conservando l'anzianità di frequenza pregressa.

Per la prima applicazione del presente Regolamento, si partirà a valutare l'anzianità di frequenza e l'anzianità di domanda accumulate soltanto nel corso dell'anno precedente.

In seguito alla comunicazione da parte dell'Ufficio comunale competente circa l'accoglimento della domanda, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione, l'esercente dovrà provvedere alla consegna della seguente documentazione:

- copia dell'autorizzazione comunale di esercizio per l'attrazione indicata nella domanda;
- copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
- copia del collaudo annuale dell'attrazione che si intende installare, in corso di validità per il periodo di svolgimento;
- indicazione del numero identificativo dell'attrazione, se non già presente in altra documentazione presentata.

L'autorizzazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. verrà rilasciata al richiedente o suo rappresentante e dovrà contenere:

- l'indicazione precisa ed il numero identificativo dell'attrazione autorizzata;
- le prescrizioni del rispetto degli orari di funzionamento del parco divertimenti (inizio e fine dell'attività);
- l'obbligo del rispetto del vigente "Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico e per la Disciplina delle Attività Rumorose" approvato con D.C.C. n. 4 del 7 marzo 2012, con eventuali limiti e prescrizioni;

- la data entro la quale dovrà essere improrogabilmente montata e smontata l'attrazione;
- altre eventuali prescrizioni che l'autorità locale di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse ed in relazione al tipo di attività posta in essere.

Articolo 18 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Il periodo di concessione dell'autorizzazione non potrà essere superiore all'intera durata del parco divertimenti, e comunque non superiore al periodo di cui al precedente art. 14.

Qualora il periodo richiesto per l'installazione del parco divertimenti coincida con il periodo autorizzato per l'installazione di una singola attrazione di cui all'art. 28 del presente Regolamento, tale attrazione non potrà essere autorizzata all'interno del parco divertimenti.

Articolo 19 - BANCHI E PADIGLIONI DOLCIARI

Sono considerate attività complementari ai parchi divertimenti i banchi e i padiglioni dolciari.

I banchi e i padiglioni dolciari possono essere inseriti nell'area oppure nelle immediate adiacenze del parco stesso. Essi rispettano tutte le norme del presente Regolamento, nonché le norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico-sanitaria.

Alle domande, che dovranno essere redatte in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 del presente Regolamento, dovranno essere allegate le fotocopie:

- dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- dell'autorizzazione sanitaria relativa all'auto banco e/o padiglione.

Il nominativo di ogni richiedente verrà inserito in graduatoria tenendo conto delle disposizioni di cui al precedente art. 17. Verranno assegnati solo ed esclusivamente i posti in organico.

Articolo 20 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

L'assegnazione delle aree viene effettuata dal Direttore Area Amministrativa - in presenza degli esercenti interessati - in relazione alle effettive disponibilità di spazio del parco come individuato nella piantina allegata al presente Regolamento, ed in base alla graduatoria precedentemente stilata.

L'assegnazione avviene almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'eventuale diniego motivato dovrà essere comunicato all'interessato almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 21 - SUBINGRESSO

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi e/o decesso del titolare comporta di norma il trasferimento dei diritti acquisiti dal cedente. Il subentrante conserverà il punteggio di frequenza maturato dal cedente.

Il trasferimento deve essere documentato allegando copia dell'atto di cessione, regolarmente registrato, nonché copia dell'autorizzazione comunale con l'indicazione dell'attività rilevata.

Articolo 22 - RAPPRESENTANZA

Per quanto riguarda la rappresentanza, valgono le norme di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 23 - SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'installazione dei parchi divertimento è sottoposta al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Sono a carico degli esercenti le spese per la convocazione della Commissione di cui sopra.

Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei geometri nella quale si attesti la rispondenza del locale e dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Articolo 24 - TASSE E TRIBUTI COMUNALI - ALLACCIAIMENTI

La Tassa di Occupazione Suolo Pubblico e la Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani sono riferite alle attrazioni ed a tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività, compreso l'eventuale vano cassa, e con esclusione dei carriaggi e delle roulotte di abitazione.

Per le tasse e i tributi comunali valgono le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Sono inoltre a carico degli esercenti sia i costi che le procedure di allacciamento per la fornitura della corrente elettrica e dell'acqua a servizio degli spettacoli viaggianti, che dovranno avvenire mediante contratti temporanei con le aziende fornitrice. Salvo diverse indicazioni della Giunta, in nessun caso è consentito l'allacciamento a punti luce o acqua di proprietà comunale, che verranno considerati abusivi e sanzionati di conseguenza.

Articolo 25 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI PER L'UTILIZZO DELLE AREE

L'utilizzo delle aree individuate per i parchi divertimenti è soggetto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- versamento di quanto dovuto a titolo di tasse e tributi comunali prima dell'inizio dell'attività del Parco. L'esibizione al Comune della documentazione attestante il pagamento è condizione per la consegna dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività;
- divieto di superare i confini dell'area concessa in uso;
- sistemazione delle carovane di abitazione e degli altri mezzi nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati comunali.
- restituzione dell'area avuta in concessione alla scadenza prevista nelle medesime condizioni sussistenti alla consegna. Eventuali modifiche, alterazioni o danneggiamenti del sito affidato dovranno essere sanati ad opera del titolare della licenza. Nel caso di inadempienza al presente disposto l'Amministrazione provvederà di propria iniziativa al ripristino dell'area, rivalendosi, nei modi consentiti dalla legge, sul direttore responsabile. In presenza di più concessionari e qualora non venga individuato il responsabile del danno, il risarcimento verrà ripartito in parti uguali tra i concessionari stessi;

- obbligo per le grandi e medie attrazioni di utilizzare idonei accorgimenti al fine di distribuirne i carichi, e divieto assoluto per tutti di danneggiare la pavimentazione con picchetti o quant'altro;

- rispetto degli orari di funzionamento del Parco Divertimenti, articolati come di seguito riportato:

al mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.00

al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 24.00

Prima e dopo l'allestimento del parco divertimenti verrà effettuato congiuntamente da un Responsabile comunale e da un rappresentante degli esercenti, apposito sopralluogo del sito utilizzato al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Articolo 26 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' fatto divieto di:

- occupare le aree prima di aver ottenuto la prescritta concessione;
- installare ed esercitare un'attrazione in una posizione diversa rispetto a quella assegnata;
- variare le misure di ingombro dell'attrazione interessata, indicate sull'istanza di partecipazione;
- cedere a terzi estranei, anche sottoforma di sub-concessione, la gestione dell'attrazione, che potrà essere condotta esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai componenti il suo nucleo familiare, dai propri dipendenti, o dall'eventuale rappresentante, nei modi stabiliti dal precedente art. 22;
- tenere comportamenti scorretti con l'utenza e con gli altri gestori di attrazioni;
- installare giostre e/o attrazioni nelle quali vengano utilizzati animali.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dal Direttore dell'Area Amministrativa.

Articolo 27 - USO DI APPARECCHI SONORI

Per tutti gli spettacoli viaggianti in cui sono previste emissioni sonore derivanti da microfoni, altoparlanti, amplificatori, anche ove non sia previsto il superamento dei limiti massimi consentiti, il titolare dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 18, Punto 2, lett. b) dal vigente **"Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico e per la Disciplina delle Attività Rumorose"** mediante presentazione di specifica domanda di autorizzazione.

La domanda dovrà essere presentata almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Competente al rilascio dell'autorizzazione acustica è il Direttore dell'Area Urbanistica – Edilizia Privata.

Il possesso dell'autorizzazione acustica è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività.

E' consentito che gli operatori indichino anche un'unica persona che si occupi di tali adempimenti per tutto il parco. In questo caso, tale persona è responsabile del comportamento in materia di inquinamento acustico di tutti i titolari delle attrazioni.

CAPO IV

SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Articolo 28 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, come definite all'art. 3 del presente Regolamento, vengono individuate le seguenti aree:

Piazza del Popolo	Periodo: ottobre – novembre – dicembre - gennaio
Piazzale Che Guevara	Periodo: aprile -maggio – giugno - luglio

Un'apposita planimetria, allegata al presente Regolamento, individua l'ubicazione e le dimensioni degli spazi destinati alle attrazioni di cui al presente Capo (Allegato C).

Tali aree sono concesse, su richiesta, a singole attrazioni esclusivamente delle tipologie GIOSTRINE PER BAMBINI AZIONATE A MOTORE, con un ingombro massimo di mq. 150.

All'esercente assegnatario di concessione è consentita l'installazione di un massimo di 3 "piccolissime attrazioni" come definite all'art. 3, a completamento dell'offerta, compatibilmente con lo spazio disponibile.

Le concessioni di suolo pubblico a favore di imprese di spettacoli viaggianti di cui sopra sono effettuate in base alle norme del presente Regolamento.

In ogni area individuata al comma 1 sarà consentita l'occupazione da parte di un solo esercente, per un unico periodo continuativo.

Per quanto riguarda l'occupazione in Piazza del Popolo durante il periodo dei festeggiamenti natalizi, Amministrazione si riserva la possibilità di imporre la fine o la sospensione del periodo di occupazione (con smontaggio dell'attrazione), o eventualmente lo spostamento in altro spazio di Piazza del Popolo o sul Piazzale Che Guevara, a fronte di manifestazioni organizzate o patrociniate dal Comune, per le quali sia necessario e indispensabile avere a disposizione il centro della Piazza.

La disponibilità delle aree, nel periodo richiesto, è subordinata oltre che all'assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l'accesso alle aree stesse, anche al verificarsi di eventi che ne interdicono l'occupazione per motivi di sicurezza o pericolosità.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Direttore dell'Area competente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare nuovi siti di collocazione degli spettacoli viaggianti a fronte del verificarsi di circostanze imprevedibili ed urgenti che non consentano l'utilizzo delle aree sopra individuate per motivi di interesse generale riferiti alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico, alla pubblica incolumità o ad esigenze di carattere tecnico/manutentivo.

Si individua inoltre l'area del Mercato Coperto di Piazza del Popolo (ex Mercato ittico) per l'installazione dell'attrazione "TEATRO DEI BURATTINI" o similari, che potranno essere autorizzate in qualsiasi periodo dell'anno, in base alla disponibilità dell'area.

Gli ARTISTI DI STRADA con attività “a cappello” sono autorizzati ad occupare il suolo pubblico senza alcuna domanda né autorizzazione in qualsiasi periodo dell’anno, a condizione che non creino intralcio alla viabilità anche pedonale. Nella giornata di svolgimento dell’attività della Fiera Commerciale di Novembre, l’attività degli artisti di strada è consentita esclusivamente nella parte rialzata di Piazza del Popolo.

Nel caso di manifestazioni organizzate dal Comune, o a cui il Comune ha fornito il patrocinio, sarà possibile concedere, a discrezione della Giunta Comunale e sentito il parere degli uffici competenti, l’installazione di altre attrazioni esclusivamente della tipologia “GONFIABILI” od eventualmente di “PICCOLE E MEDIE ATTRAZIONI” anche al di fuori delle aree e dei periodi disposti dal presente Regolamento. Sarà inoltre consentita l’installazione di banchi e padiglioni dolciari, a completamento dell’offerta della manifestazione.

Tali assegnazioni saranno “una tantum”, e pertanto non concretizzeranno diritti di anzianità o frequenza, non potranno essere concesse al medesimo titolare per più di una volta l’anno e non tutti gli anni, al fine di garantire un’adeguata turnazione.

In tal caso, le domande dovranno essere formulate a norma del successivo art. 29, e dovranno pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’evento. Per i banchi e padiglioni dolciari si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al precedente art. 19

Articolo 29 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Ogni esercente interessato all’installazione della propria attrazione in una delle aree di cui al precedente art. 28 deve far pervenire al Comune domanda in carta legale, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Le domande pervenute in data successiva saranno considerate tardive e archiviate.

Le domande di concessione per essere validamente esaminate dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA);
- b) il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie;
- c) l’area a cui la richiesta si riferisce ed il periodo preciso di occupazione;
- d) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.
- e) la precisa denominazione e categoria dell’attrazione da installare, risultante dall’Autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale;
- f) le dimensioni dell’attrazione da installare complete del vano cassa, le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell’attività, la fotografia dell’attrazione (soltanto per la prima volta, salvo modifiche o sostituzioni), nonché il peso totale dell’attrazione.

Nel rispetto del vigente “Regolamento Comunale di Gestione Rifiuti”, approvato con D.C.C. n. 123 del 09.11.2010, ogni il titolare di attrazione installata dovrà provvedere a richiedere il posizionamento di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Contestualmente, dovrà indicare il Responsabile dei rifiuti per tutto lo svolgimento della manifestazione, il quale sarà responsabile e garante presso l’Amministrazione della corretta esecuzione della raccolta differenziata, secondo quanto previsto dal sopra citato Regolamento.

Articolo 30 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE, GRADUATORIE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Scaduti i termini di cui all'art. 29 per la presentazione delle domande, qualora vi siano più domande concorrenti, l'Ufficio Commercio procederà alla stesura delle **graduatorie**, distinte per area, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1. Maggior anzianità di frequenza nella stessa area:** Per ogni anno di frequenza: **punti 1**;
- 2. Maggior anzianità di domanda nella stessa area:** per ogni anno di presentazione della domanda senza concessione: **punti 0,2**.

Il punteggio deriva dalla somma dei punti accumulati secondo i criteri di cui sopra.

La graduatoria sarà stilata in base al punteggio ottenuto in relazione a quanto previsto dal comma precedente. A parità di condizioni prevale l'anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fa domanda, risultante dalla data di rilascio dell'autorizzazione comunale per l'attrazione.

Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento, nel caso in cui un esercente possa vantare anzianità di presenza, documentata, su una delle aree di cui all'art. 28, avrà la possibilità di far valere tale anzianità a propria scelta su una o sull'altra area. Effettuata tale scelta, la graduatoria proseguirà su tale area.

L'anzianità di frequenza è individuale, e continua a produrre effetti anche nel caso in cui il titolare sostituisca l'attrazione, purché della stessa tipologia e con il medesimo ingombro. La sostituzione va richiesta ed autorizzata per iscritto.

In seguito alla comunicazione da parte dell'Ufficio comunale competente circa l'accoglimento della domanda, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione, l'esercente dovrà provvedere alla consegna della seguente **documentazione**:

- copia dell'autorizzazione comunale di esercizio per l'attrazione indicata nella domanda;
- copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
- copia del collaudo annuale dell'attrazione che si intende installare, in corso di validità per il periodo di occupazione;
- indicazione del numero identificativo dell'attrazione, se non già presente in altra documentazione presentata.

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, il Settore Attività Economiche e Produttive provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S., che dovrà contenere:

- l'indicazione precisa ed il numero identificativo dell'attrazione autorizzata;
- le prescrizioni del rispetto degli orari di svolgimento dell'attività (inizio e fine dell'attività);
- l'obbligo del rispetto del vigente "Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico e per la Disciplina delle Attività Rumorose" approvato con D.C.C. n. 4 del 7 marzo 2012, con eventuali limiti e prescrizioni;
- la data entro la quale dovrà essere improrogabilmente montata e smontata l'attrazione;
- altre eventuali prescrizioni che l'autorità locale di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse ed in relazione al tipo di attività posta in essere.

Articolo 31 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Il periodo di concessione dell'autorizzazione non potrà essere superiore ai limiti stabiliti dall'art. 28 del presente Regolamento.

Articolo 32 - SUBINGRESSO

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi e/o decesso del titolare comporta di norma il trasferimento dei diritti acquisiti dal cedente. Il subentrante conserverà il punteggio di frequenza maturato dal cedente.

Il trasferimento deve essere documentato allegando copia dell'atto di cessione, regolarmente registrato, nonché copia dell'autorizzazione comunale con l'indicazione dell'attività rilevata.

Articolo 33 - RAPPRESENTANZA

Per quanto riguarda la rappresentanza, valgono le norme di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 34 - TASSE E TRIBUTI COMUNALI - ALLACCIAIMENTI

La Tassa di Occupazione Suolo Pubblico e la Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani sono riferite alle attrazioni ed a tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività, compreso l'eventuale vano cassa, e con esclusione dei carriaggi e delle roulotte di abitazione.

Per le tasse e i tributi comunali valgono le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Sono inoltre a carico degli esercenti sia i costi che le procedure di allacciamento per la fornitura della corrente elettrica e dell'acqua a servizio degli spettacoli viaggianti, che dovranno avvenire mediante contratti temporanei con le aziende fornitrice.

Salvo diverse indicazioni della Giunta, in nessun caso è consentito l'allacciamento a punti luce o acqua di proprietà comunale, che verranno considerati abusivi e sanzionati di conseguenza.

Articolo 35 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI PER L'UTILIZZO DELLE AREE

L'utilizzo delle aree individuate al presente Capo è soggetto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- versamento di quanto dovuto a titolo di tasse e tributi comunali prima dell'inizio dell'attività. L'esibizione al Comune della documentazione attestante il pagamento dovrà avvenire almeno 3 giorni prima dell'inizio del periodo di occupazione, ed è condizione per la consegna dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività;
- divieto di superare i confini dell'area concessa in uso;
- sistemazione delle carovane di abitazione e degli altri mezzi nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati comunali.
- restituzione dell'area avuta in concessione alla scadenza prevista nelle medesime condizioni sussistenti alla consegna. Eventuali modifiche, alterazioni o danneggiamenti del sito affidato dovranno essere sanati ad opera del titolare della licenza. Nel caso di inadempienza al presente disposto l'Amministrazione provvederà di propria iniziativa al ripristino dell'area, rivalendosi, nei modi consentiti dalla legge, sul diretto responsabile;
- obbligo di utilizzare idonei accorgimenti al fine di distribuirne i carichi e divieto assoluto di danneggiare la pavimentazione con picchetti o quant'altro;
- rispetto degli orari di funzionamento del Parco Divertimenti, articolati come di seguito riportato:
 - al mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.00
 - al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 24.00

Prima e dopo l'allestimento dello spettacolo viaggiante verrà effettuato congiuntamente da un Responsabile comunale e dal titolare dell'attrazione apposito sopralluogo del sito utilizzato al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Articolo 36 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' fatto divieto di:

- occupare le aree prima di aver ottenuto la prescritta concessione;
- installare ed esercitare un'attrazione in una posizione diversa rispetto a quella assegnata;
- variare le misure di ingombro dell'attrazione interessata, indicate sull'istanza di partecipazione;
- cedere a terzi estranei, anche sottoforma di sub-concessione, la gestione dell'attrazione, che potrà essere condotta esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai componenti il suo nucleo familiare, dai propri dipendenti, o dall'eventuale rappresentante, nei modi stabiliti dal precedente art. 33;
- tenere comportamenti scorretti con l'utenza;
- installare giostre e/o attrazioni nelle quali vengano utilizzati animali vivi.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dal Direttore dell'Area Amministrativa.

Articolo 37 - USO DI APPARECCHI SONORI

Per tutti gli spettacoli viaggianti in cui sono previste emissioni sonore derivanti da microfoni, altoparlanti, amplificatori, anche ove non sia previsto il superamento dei limiti massimi consentiti, il titolare dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 18, Punto 2, lett. b) dal vigente **"Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico e per la Disciplina delle Attività Rumorose"** mediante presentazione di specifica domanda di autorizzazione.

La domanda dovrà essere presentata almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Competente al rilascio dell'autorizzazione acustica è il Direttore dell'Area Urbanistica - Edilizia Privata.

Il possesso dell'autorizzazione acustica è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività.

CAPO V **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 38 - COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

Al **Settore Attività Economiche e Produttive** spetta la gestione delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento, e precisamente:

- ricezione e valutazione delle domande
- eventuali richieste di integrazione
- stesura delle graduatorie e assegnazione dei posti
- eventuale convocazione e gestione della Commissione Comunale di Vigilanza
- rilascio delle licenze ex art. 69 del T.U.L.P.S.

Al **Comando di Polizia Municipale** spetta il controllo:

- dell'ordine pubblico;
- delle normative di pubblica sicurezza;
- dell'osservanza delle norme relative all'uso degli apparecchi sonori compreso il rispettivo orario di inizio e fine, allo scopo di tutela e prevenzione dall'inquinamento acustico;
- della sistemazione delle carovane di abitazione;
- del rispetto delle norme igienico/sanitarie, compresa la gestione dei rifiuti;
- al rispetto da parte degli operatori di obblighi, divieti e prescrizioni di cui al presente Regolamento;
- di ogni altra norma stabilita dal presente Regolamento

Al **Settore Tributi** spetta la gestione di tasse e tributi comunali, compresi i conteggi e le verifiche dell'ottemperanza.

All'**Area Tecnica Manutentiva LLPP** è affidata:

- la gestione e la verifica degli aspetti tecnici collegati allo svolgimento delle attività proprie degli spettacoli viaggianti;
- la verifica delle aree prima e dopo l'occupazione da parte degli spettacoli viaggianti e le eventuali procedure di ripristino;
- ogni altra eventuale attività di natura tecnico-manutentiva si rendesse necessaria.

All'**Area Urbanistica – Edilizia Privata** compete il rilascio delle autorizzazioni acustiche ed ogni altro adempimento di cui al vigente "Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico e per la Disciplina delle Attività Rumorose" approvato con D.C.C. n. 4 del 7 marzo 2012.

Articolo 39 - SANZIONI

Gli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti, a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle eventuali specifiche disposizioni, emesse in occasione della manifestazione, ed allo stesso relativa.

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo diversa disposizione di legge, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.

L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Direttore Area Amministrativa del Comune di Avigliana.

Articolo 40 – SANZIONI ACCESSORIE

Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni di cui al precedente art. 39, saranno comminate le seguenti sanzioni accessorie:

1. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, oltre all'applicazione delle norme in materia della falsità negli atti, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni sul territorio comunale;
2. L'eventuale rinuncia dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre i 10 giorni precedenti l'inizio degli spettacoli, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. La mancata osservanza dei predetti termini di presentazione della rinuncia comporterà l'esclusione da eventuali ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni;
3. Con esclusione delle situazioni di forza maggiore, la cui attendibilità dovrà essere valutata a insindacabile giudizio del Comune, a carico del titolare che abbandoni la manifestazione prima della scadenza della concessione, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39, sarà applicata l'esclusione dalle assegnazioni per i due anni successivi;
4. Il concessionario che produrrà modifiche, alterazioni o danneggiamenti del suolo pubblico senza provvedere di propria iniziativa al ripristino dell'area sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di sei anni, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento dei danni in sede civile;
5. Il titolare della concessione che non presenta la comunicazione di indicazione del rappresentante, o fa ricorso al rappresentante senza che ne sussista la necessità, incorrerà nella immediata revoca della concessione e l'esclusione da eventuali ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni. Incorrerà nella medesima sanzione anche il titolare della concessione che eserciti direttamente in altro luogo attività dello spettacolo viaggiante, usufruendo dello stesso nulla-osta, durante il periodo in cui fa ricorso al rappresentante.;
6. L'inosservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità competente comporterà l'applicazione della vigente normativa sanzionatoria di ordine civile o penale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dal precedente art. 39;
7. la recidiva all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale nell'ambito della manifestazione in corso.

Per qualsiasi violazione accertata, potrà comunque essere inflitto un richiamo scritto, che comporterà il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione a cui si riferisce l'infrazione.

Tutti i suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.

Articolo 41 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di legge relative alla materia degli spettacoli viaggianti, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, all'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/00 e s.m.i. ed a qualunque altra disposizione vigente di ordine civilistico o penalistico.

Articolo 42 - NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti in materia e con lo stesso contrastanti.

Articolo 43 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. , il trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'applicazione del presente Regolamento verrà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Articolo 44 - ENTRATA IN VIGORE E PRIMA APPLICAZIONE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A**AREE PUBBLICHE IN CUI E' CONSENTITO, SU CONCESSIONE, L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE****CIRCHI EQUESTRI
ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE**

AREA INDIVIDUATA
PIAZZALE VIALE MARESCHI

PARCHI DIVERTIMENTO

AREA INDIVIDUATA	PERIODO/PERIODI
PIAZZALE GRANDE TORINO	MAGGIO/GIUGNO SETTEMBRE/OTTOBRE


SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**GIOSTRI PER BAMBINI**

AREE INDIVIDUATE	PERIODO/PERIODI	DIMENSIONE
PIAZZA DEL POPOLO	OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO	MQ. 150
PIAZZALE CHE GUEVARA	APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO	MQ. 150


TEATRINO DEI BURATTINI

AREA INDIVIDUATA
MERCATO COPERTO DI PIAZZA DEL POPOLO

PLANIMETRIA AREA PARCHI DIVERTIMENTI




PLANIMETRIE AREE SINGOLE ATTRAZIONI



ALLEGATO C

PLANIMETRIE AREE SINGOLE ATTRAZIONI



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. SIGOT Livio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____.

Avigliana, lì



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SIGOT Livio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

viene
pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal _____.
ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

viene
ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal _____.
ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

è divenuta esecutiva in data _____

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a
decorrere dalla data del presente verbale.

Avigliana, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SIGOT Livio

